

Verbale di Assemblea dei soci

Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2022 alle ore 21,00, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "NUOVA MARZAGLIA A.S.D. e A.P.S.

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Correzioni allo statuto come richiesto dall'Ufficio Territoriale RUNTS;

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, Sig. Cingi Renzo, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Barbolini Brunella.

Nella prima convocazione il giorno 26/10/2022 ore 14.00, convocata per il giorno l'assemblea non ha raggiunto il quorum necessario; oggi il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto in quanto i soci presenti o rappresentati per delega sono n..28, su un totale di soci aventi diritto n.110.

Il presidente informa i soci che in data 10/10/2022 – con la pratica protocollo n.1027981, l'Ufficio Territoriale RUNTS, tramite PEC inviata alla PEC dell'Associazione, ha richiesto alcune integrazioni e modifiche al nostro statuto, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, per trasmigrazione.

Tali correzioni riguardano

- **l'Art. 7:** l'Ufficio RUNTS chiede di esplicitare quale sia l'organo deputato alla definizione delle "attività diverse e secondarie"; si propone di specificare che l'organo amministrativo cioè il Consiglio Direttivo, avrà la responsabilità di definire le attività diverse che l'associazione potrà esercitare;
- **l'Art. 9:** l'ufficio RUNTS contesta l'esclusione dei soci minorenni dal diritto di voto; si propone di togliere la parola "maggioresnni" nell'Art.9 dello statuo, in modo che a tutti i soci (senza distinzione di maggior o minor età) hanno il diritto al voto;

Pertanto, oggi i signori soci sono chiamati ad approvare tali modifiche che sono state obbligatoriamente corrette nello statuto.

L'assemblea all'unanimità approva.

Lo Statuto allegato al presente verbale, saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che potrà avvenire in esenzione dell'imposta di registro e in esenzione dall'imposta di bollo, così come previsto dall'art. 82 comma 3 e 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore".

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 22.15

I Segretario verbalizzare

Borbin Bmoly

Il Presidente

Giamp. Rezzo

ALLEGATO

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, alle norme previste dal Codice del Terzo Settore, nonché all'art. 90 della L.289/2002 in materia di sport dilettantistico, è costituita, un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro.

Essa assume la denominazione di

“NUOVA MARZAGLIA A.S.D. E A.P.S.”

Qui di seguito denominata “associazione”.

Essa ha sede a Marzaglia frazione di Modena.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

Essa **non ha alcun fine di lucro**, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

L'associazione ha durata illimitata.

FINALITA'

Con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende, in via principale svolgere le proprie attività nei seguenti ambiti:

- **Organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative con interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale;**

- **Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.**

L'Associazione svolge le attività nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

DIVISIONE SPORTIVA

ART. 2 – L'associazione intende valorizzare la socializzazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sportive, sia a carattere agonistico non agonistico, competitivo e non competitivo, per il benessere psico fisico dell'individuo, per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi d'utilità generale e di solidarietà.

Essa intende rivolgere le proprie attività sportive dilettantistiche a bambini, adolescenti, giovani e adulti, nelle seguenti discipline:

- Calcio
- Atletica leggera: corsa su strada
- Ciclismo

Potranno essere praticate altre discipline non specificamente elencate, ma riconosciute dal CONI, e sempre attraverso l'affiliazione alle Federazioni e dagli Enti nazionali riconosciuti dal CONI

ART. 3 – L'associazione è affiliata alla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti), e si obbliga ad adottarne la tessera nazionale per i propri soci, iscritti e partecipanti, in relazione alle attività sportive da essi praticate. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altri Enti Nazionali sportivi, e potrà chiedere l'iscrizione in specifici albi di settore.

Si obbliga a conformarsi alle norme e direttive del CONI, a rispettare e condividere lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4 – Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si propone di:

- Promuovere corsi didattici per l'avviamento, l'aggiornamento e perfezionamento delle attività sportive, e svolgere le medesime attività anche in forma agonistica;

- Gestire impianti sportivi, e connessi servizi di ristoro, anche in convenzione con gli enti pubblici;
- Organizzare manifestazioni, eventi, di carattere sportivo e sociale, anche in collaborazione con altre associazioni o con enti pubblici;
- Svolgere qualsiasi altra attività strumentale e accessoria a quelle sopracitate, utili al perseguimento degli scopi istituzionali.

DIVISIONE RICREATIVA e SOCIALE: FINALITA'

ART. 5 – L'associazione svolge attività aggregative, ricreative, sociali di varia natura allo scopo di offrire ai cittadini del territorio, giovani, adulti e anziani, la possibilità di stare insieme e condividere il tempo libero attraverso, ad esempio, l'organizzazione di feste di piazza, cene sociali, serate danzanti, spettacoli, e ogni altro tipo di evento ludico-ricreativo; intende inoltre prendersi cura del verde pubblico e tutelare l'ambiente in collaborazione con gli enti pubblici.

ART. 6 – Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci, e per particolari eventi, anche di volontari non soci; potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro sotto qualsiasi forma contrattuale prevista dalla norma vigente e nei limiti consentiti dalla legge.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 7 – L'associazione potrà esercitare attività secondarie e strumentali, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge, e comunque nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore; tali attività verranno definite, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 – L'associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.



SOCI

ART. 9 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo o ad un suo delegato, il quale dovrà pronunciarsi per il diniego in forma scritta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; la qualità di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci ed il contestuale pagamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette; hanno pieno diritto di voto i soci iscritti nell'elenco soci da almeno 60 giorni, particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina dei componenti gli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

I soci iscritti da meno di 60 giorni possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio esprime un voto, non può ricevere più di 3 delega.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 10 – I soci sono tenuti:

a) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

b) Al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e all'acquisto della tessera nazionale rilasciata dalle Federazioni e dagli Enti e Associazioni, Nazionali, in relazione alle attività praticate.

E' tenuto inoltre al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti fissati dagli organi dirigenti.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un

comportamento contrario e dannoso verso l'associazione e/o ai suoi soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

I soci che non effettuino il rinnovo della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, e dopo un ulteriore e ultimo sollecito, anche in forma collettiva, saranno esclusi dall'elenco soci.

La quota e la tessera non sono rivalutabili né trasmissibili.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 11 – Il Fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei creditori ed è costituito da:

1. Avanzi di gestione di anni precedenti;
2. Beni immobili e mobili;
3. Donazioni e liberalità;
4. Altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'associazione derivano:

- Dalle quote e tessere annuali, dalle entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesse, nonché da quelle commerciali marginali;
- Dai contributi di aderenti e di terzi e di enti pubblici e privati.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 12 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli

eventuali residui che dovranno essere utilizzati nelle attività istituzionali, ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale e, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 13 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE- ORGANO DI CONTROLLO (se nominato)

ASSEMBLEA

ART. 14 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario consuntivo.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario;
- Procedere alla nomina del Consiglio direttivo alla scadenza;
- Procedere alla eventuale nomina del Collegio Sindacale alla scadenza;
- Approvare o modificare i regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare la costituzione o partecipazione ad Enti, società e altri organismi, con finalità statutarie analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in alternativa, dal Vice presidente, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima

convocazione mediante l'affissione della convocazione in tutti i locali dove si svolgono le attività dell'associazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori/consiglieri devono astenersi dal voto.

ART. 15 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea, trascorsa 1 ora dalla convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 16 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati per delega).

Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, è necessario il quorum indicato all'art.21 del presente statuto.

ART. 17 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, ed è formato da un minimo di cinque a un massimo di diciannove membri scelti tra i soci maggiorenni.

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, ma nel caso decadano oltre la metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di una nuovo Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto agli amministratori/consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in sua vece, dal Vice-Presidente o quando ne faccia richiesta i due terzi dei suoi componenti.

Esso assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione, a cura del segretario, e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- Deliberare l'accettazione di nuovi soci, direttamente o tramite un proprio delegato, e deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'associazione;
- Promuovere le attività in conformità ai principi contemplati del presente statuto;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;

- Redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

PRESIDENTE

ART. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha inoltre le seguenti responsabilità:

- La responsabilità del trattamento e della protezione dei dati delle persone fisiche, in base al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa italiana vigente in materia di privacy;
- La responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungati, le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice- Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 20 - COLLEGIO SINDACALE

Nei casi previsti dalla legge potrà essere nominato un organo di controllo Collegio Sindacale o organo monocratico. Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci

Iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini Sportivi o ad altri Enti del Terzo Settore, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo indicato dalla normativa specifica per gli Enti del Terzo Settore.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

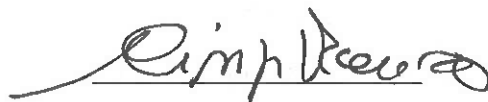
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni del Codice del Terzo settore per le APS, e le leggi vigenti in materia di associazioni sportive, e i regolamenti del CONI.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 6189
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 27/10/2022 REGISTRATO IL 23/11/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3006189

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: CNGRNZ42L19D037A CINGI RENZO
ID. TELEMATICO: TGU22L006189000XF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94054400364

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1